



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 163 del 10/12/2020

OGGETTO: REVISIONE BIENNALE DELLA PIANTA ORGANICA DELLE SEDI FARMACEUTICHE DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO, AI SENSI DELL'ART. 2 - COMM 1 E 2 DELLA L. N. 475 DEL 02.04.1968 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 1 DEL 24.01.2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. N. 27 DEL 24.03.2012 – PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella modalità Videoconferenza webex, su piattaforma Cisco, ai sensi art.73 C 1 D.L. 18.03.2020 e D.S.N°2 del 24.03.2020, previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto e verifica dei presenti, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Giuseppe Lanzara la Giunta Comunale. Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Gelormini Domenico.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	LANZARA GIUSEPPE	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	DI MURO MICHELE ROBERTO	X	
<u>3</u>	Assessore	MANZO PAOLA	X	
<u>4</u>	Assessore	SICA RAFFAELE	X	
<u>5</u>	Assessore	SPINA CARMINE	X	
<u>6</u>	Assessore	TRIGGIANO ADELE	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza, ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della L. n. 475 del 02.04.1968, recante le *“Norme concernenti il servizio farmaceutico”*, ai commi 2 e 3, come sostituiti dall'art. 11 - comma 1 lett. a) del D.L. n. 1 del 24.01.2012, convertito con modifiche con la L. n. 27 del 24.03.2012, prevede, in relazione al numero di farmacie spettanti a ciascun Comune, che *“il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti”* (comma 2) e che *“la popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso”* (comma 3);
- in applicazione delle disposizioni introdotte dal richiamato D.L. n. 1/2012, come convertito, con propria deliberazione n. 72 del 23.04.2012, avente ad oggetto *“Individuazione delle zone del territorio comunale ove collocare le due nuove sedi farmaceutiche”*, la Giunta Comunale ha effettuato la ricognizione delle sedi farmaceutiche all'epoca esistenti sul territorio comunale e contestualmente approvato la proposta di istituzione, sulla base dei nuovi parametri, di n. 2 (due) nuove sedi farmaceutiche in aggiunta alle 6 (sei) preesistenti;
- nel contempo, ha anche individuato la relativa localizzazione nel rispetto della prevista attribuzione al Comune della competenza ad identificare le zone nelle quali collocarle (art. 2 - comma 1 della L. n. 475/1968 e s.m.i.);

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 2 - comma 2 della L. n. 475/1968, come riformulato dal D.L. n. 1/2012, *“il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica”*;
- in seguito all'adozione della predetta delibera di C.C. n. 72 del 23.04.2012, l'Amministrazione non ha provveduto, successivamente, ad alcuna delle previste revisioni biennali né, tantomeno, ad alcun ulteriore aggiornamento;

VISTA

- la richiesta formulata, da ultimo, da numerosi cittadini in ordine alla perimetrazione delle attuali sedi farmaceutiche (nota prot. n. 0027579 del 09.07.2019) ed, in particolare, i rilievi ivi opposti in relazione alla necessità di una rinnovata valutazione;
- ritenuti condivisibili i rilievi ivi formulati in ordine alla necessità di una diversa perimetrazione delle sole nuove sedi farmaceutiche al fine di garantire un miglior servizio nelle zone periferiche e/o, comunque, più distanti dal centro urbano;
- tale diversa perimetrazione si rende tanto più necessaria ove si consideri che l'intervenuta soppressione del passaggio a livello ubicato alla località *“Casa Parrilli”* ha reso meno agevole l'accesso al centro urbano e, comunque, la più vicina sede farmaceutica risulta di non immediata fruibilità e raggiungibilità;

CONSIDERATO ancora che:

- in ambito di revisione, si può procedere:
 - a) alla ridefinizione delle sedi esistenti;
 - b) al decentramento delle farmacie;
 - c) alla conferma della pianta organica;

- d) al riassorbimento delle sedi istituite e non ancora in esercizio per effetto dell'intervenuto decentramento della popolazione;
- per quanto riguarda la localizzazione spetta al Comune identificare le zone nelle quali collocare le farmacie;
 - tale attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare una equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate o meno servite;
 - la costante giurisprudenza in materia ha chiarito che l'esigenza di assicurare una equa distribuzione sul territorio non necessariamente deve essere intesa in termini di rigorosa assegnazione a ciascuna sede farmaceutica di un bacino di utenti corrispondente al *quorum* previsto dalla legge, atteso che il concetto di bacino d'utenza effettivo si discosta da quello della popolazione residente in una sede farmaceutica; e ciò, per l'ovvia considerazione che ogni cittadino può accedere a qualunque esercizio farmaceutico;
 - sulla base di tale presupposto e dell'univoco orientamento del Giudice Amministrativo in materia, il limite di popolazione stabilito dalla legge 475/1968 si riferisce solo alla determinazione del numero delle farmacie che possono essere presenti sul territorio comunale, mentre non costituisce un limite numerico per quanto riguarda la popolazione di ciascuna sede farmaceutica (Tar Toscana sent. n. 2677 del 22.12.2000; Tar Lombardia - Milano sez. III, sent. n. 6421 del 23.11. 2007; Tar Sicilia - Catania sez. IV sent. n. 66 del 17. 01. 2001);
 - per quanto sopra, in base ai criteri introdotti dall'art. 11 della L. n. 27/2012 di modifica della L. n. 475/1968, questa Amministrazione Comunale ritiene di dover rideterminare l'individuazione delle zone territoriali delle sole nuove sedi farmaceutiche già introdotte con la deliberazione di giunta comunale n. 72/2012;

RILEVATO CHE:

- la ripermetrazione delle zone è possibile nel rispetto dell'art. 2 - comma 1 della L. 475/1968, come modificato, il quale ha introdotto una maggiore flessibilità, rispetto al passato, del concetto di "zona", svincolandone l'identificazione dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza, nonché di porre limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo soltanto assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tenere conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

TENUTO CONTO del parere reso dal Ministero della Salute in data 29.03.2018 prot. 8001507-P secondo il quale:

- *“per il legislatore è fondamentale la fase di identificazione delle zone nella quali collocare le nuove farmacie nel quadro del fondamentale obiettivo di una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico - anche al fine di assicurare un'equa distribuzione (delle farmacie) sul territorio, peraltro tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate (lett. c - comma 1, art. 11)”*;
- *“passando quindi alle modalità di definizione della pianta organica, le disposizioni normative vigenti prevedono: a) i criteri per la riformulazione biennale della pianta organica (art. 2, c. 2 l. 475 del 1968) dispongono la ricognizione della popolazione residente nel comune effettuata sulla base delle rilevazioni pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica. Nessun'altra indicazione viene fornita dal legislatore. Il territorio quindi anche per quanto sopra riportato andrebbe diviso in aree*

opportunamente delimitate nel perimetro possibilmente dal nome delle strade che comprendano un bacino di utenza di circa 3300 abitanti (secondo comma art. 1 legge 475 del 1968) dove collocare una farmacia. Qualora la distribuzione delle farmacie si riveli compiuta ma vi sia spazio demografico (il 50% di 3300 abitanti) per l'istituzione di nuovi esercizi potranno essere prese in considerazione le aree scarsamente abitate; ...”;

PRESO ATTO:

- che la popolazione residente nel Comune alla data del 31/12/2019, dato ISTAT, è pari a 26.390 abitanti che conferma, pertanto, il numero di 8 farmacie sul territorio comunale (26.390 ab / 3.300 farm./ab = 8,0 farm.);
- della nota prot. n. 44581 del 11/11/2020 con la quale il Comune ha chiesto all'ASL Azienda Sanitaria Locale di Salerno - Dipartimento Farmaceutico ed all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno competenti per territorio il prescritto parere in merito alla proposta di revisione della pianta organica delle farmacie;
- della relazione del Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica sulla revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche comunali del 10.11.2020 prot. 44581 e della successiva integrazione/chiarimento del 16.11.2020 prot. 45267;
- la nota prot. n. 0771 del 30/11/2020, pervenuta in data 03/12/2020 ed assunta al prot. gen. n. 47715 con la quale l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno ha espresso parere favorevole;
- la nota prot. n. PG/2020/233092 del 20/11/2020, pervenuta in data 20/11/2020 ed assunta al prot. gen. n. 46026, con la quale l'ASL Azienda Sanitaria Locale Salerno Dipartimento Farmaceutico ha espresso parere favorevole.

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e sm.i., nel caso di specie e che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 05 del 23/01/2020;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso, digitalmente, dal Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica, ing. Maurizio Pisaturo, allegato alla presente;

DELIBERA

- 1) le premesse e le considerazioni espresse in narrativa sono parte integrante e sostanziale del deliberato e si intendono qui integralmente richiamate;
- 2) di prendere atto della Relazione del Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica sulla revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche comunali del 10.11.2020 prot. 44581 e della successiva integrazione/chiarimento del 16.11.2020 prot. 45267, nonché dei pareri favorevoli espressi dall'ASL-Dipartimento Farmaceutico di Salerno del 20.11.2020 prot. 233092 e dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno del 30.11.2020 prot. 0771, che, allegati alla presente, formano parte integrante e sostanziale del deliberato;
- 3) di rideterminare la perimetrazione delle zone territoriali riferite alla pianta organica delle farmacie del Comune di Pontecagnano Faiano di cui alla delibera di giunta comunale n. 72/2012, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, così come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 1 della medesima legge ed in conformità alla planimetria allegata sub 1);

4) di trasmettere copia della presente alla Giunta Regionale della Campania Area Generale di Coordinamento, all'ASL Salerno Dipartimento Farmaceutico ed all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Salerno;

5) di dichiarare la presente delibera, con separata ed unanime votazione, immediata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma D.Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Dott. Giuseppe Lanzara

IL Segretario Comunale
Dott. Gelormini Domenico

(atto sottoscritto digitalmente)